



CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO UNICO

POLIZZA RC AUTO - LIBRO MATRICOLA

CIG	Z331C56CBC
------------	-------------------

CONTRAENTE	COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CF / P.IVA	00172340069
INDIRIZZO	Via Mameli, 10 15033 – Casale Monferrato (AL)

**EFFETTO:
SCADENZA I RATA:
SCADENZA:**

**ore 24.00 del 31/12/2016
ore 24.00 del 30/06/2017
ore 24.00 del 30/06/2018**

INDICE

Articolo 1	DEFINIZIONI	
Articolo 2	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	
Articolo 3	MASSIMALI ASSICURATI RC AUTO	
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI	
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA	
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Articolo 7	DECORRENZA DELL' ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO	
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - BUONA FEDE	
	Articolo 8.1	DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE
	Articolo 8.2	DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
	Articolo 8.3	ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Articolo 9	DIMINUIZIONE DEL RISCHIO	
Articolo 10	DURATA DELL' ASSICURAZIONE	
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE	
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI	
Articolo 13	FORO COMPETENTE	
Articolo 14	INDICIZZAZIONE	
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE	
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	
Articolo 18	MODIFICHE DELL' ASSICURAZIONE	
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA	
Articolo 20	ONERI FISCALI	
Articolo 21	REGOLAZIONE DEL PREMIO – POLIZZA LIBRO MATRICOLA	
Articolo 22	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	
Articolo 23	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	
SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO		
Articolo 24	GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI RC AUTO	
Articolo 25	GESTIONE SINISTRI	
Articolo 26	LIMITE MASSIMO INDENNIZZO	
Articolo 27	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI RC AUTO	
	Articolo 27.1	PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO
	Articolo 27.2	PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO
	Articolo 27.3	PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO
Articolo 28	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ARD	
Articolo 29	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ARD	
Articolo 30	NOMINA DI PERITI	
Articolo 31	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ARD	
Articolo 32	RECUPERO FRANCHIGIE	

SEZIONE A - RC AUTO		
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO		
Articolo 33	OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE	
Articolo 34	ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO	
Articolo 35	CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI	
	Articolo 35.1	CARICO E SCARICO
	Articolo 35.2	COLPA GRAVE
	Articolo 35.3	DANNI DA INQUINAMENTO
	Articolo 35.4	GARANZIA BAGAGLI
	Articolo 35.5	IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
	Articolo 35.6	PERDITA DELLE CHIAVI
	Articolo 35.7	RICORSO TERZI DA INCENDIO
	Articolo 35.8	RIPRISTINO AIRBAG
	Articolo 35.9	ROTTURA CRISTALLI
	Articolo 35.10	SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – TASSA DI PROPRIETÀ – PREMIO RC AUTO
	Articolo 35.11	TRAINO – RECUPERO VEICOLO
	Articolo 35.12	USO DI DISPOSITIVI MECCANICI
Articolo 36	ESCLUSIONI RC AUTO E RIVALSA	
Articolo 37	FORMULE TARIFFARIE	
	Formula A	TARIFFA “BONUS/MALUS”
	Formula B	TARIFFA “FISSA” - PEJUS
Articolo 38	PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ	
Articolo 39	PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO	
Articolo 40	RINUNCIA ALLA RIVALSA	
Articolo 41	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE	
Articolo 42	SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO	
Articolo 43	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ	
SEZIONE B - ARD		
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI		
Articolo 44	GARANZIE INCENDIO E FURTO	
	Articolo 44.1	INCENDIO
	Articolo 44.2	FURTO, RAPINA, ESTORSIONE
	Articolo 44.3	EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI
Articolo 45	GARANZIA KASKO	
Articolo 46	ADEGUAMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI	
Articolo 47	CONDIZIONI AGGIUNTIVE ARD	
	DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO	
Articolo 48	ESCLUSIONI ARD	
Articolo 49	FRANCHIGIE	
Articolo 50	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA	
Articolo 51	RIPARAZIONE – SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE	
Articolo 52	RECUPERI	
DISPOSIZIONI FINALI		
Articolo 53	RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI	
Articolo 54	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	
Articolo 55	CALCOLO DEL PREMIO	

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RC AUTO) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)

ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 09/09/2005

◆ NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE ◆

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

Nel testo che segue si intendono per:

ACCESSORI AGGIUNTIVI – *OPTIONALS*:

equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;

ACCESSORI DI SERIE:

equipaggiamenti normalmente montati sul *Veicolo* dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base di listino;

ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI:

radio, radiotelefoni, lettori *compact disk*, lettori *DVD*, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere, stabilmente fissate al *Veicolo*, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico, compresi ricetrasmittitori ed apparecchi di segnalazione installati sui *Veicoli/Natanti* della Polizia Municipale;

ANNUALITÀ ASSICURATIVA:

il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'*Assicurazione*;

ASSICURATO:

la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione* per le altre garanzie, se rese operanti;

ASSICURAZIONE:

il contratto di Assicurazione;

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO:

il documento che viene reso disponibile dalla *Società* ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di *Sinistri* denunciati nel periodo di osservazione precedente, di cui al Regolamento IVASS n. 4 del 09/08/2006 e s.m.i.;

BENEFICIARIO:

il soggetto, che può essere diverso dal *Contraente* e dall'*Assicurato*, al quale spetta la prestazione contrattualmente stabilita;

BROKER:

il soggetto mandatario incaricato dal *Contraente* della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla *Società*;

CAPITALI:

le somme che rappresentano il limite dell'*Indennizzo* o del *Risarcimento* contrattualmente stabilito;

CONTRAENTE:

il **Comune di Casale Monferrato** che stipula l'*Assicurazione*;

COSA:

sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

DANNO CORPORALE:

il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;

DANNO MATERIALE:

ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una *Cosa*;

DIPENDENTE:

ogni persona fisica che partecipi alle attività istituzionali del *Contraente/Assicurato*, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la *Pubblica Amministrazione*, a tempo determinato e/o indeterminato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale e il Segretario Comunale;
- b) i dipendenti, i dirigenti, il Direttore Generale, il Segretario Generale delle società "in house";
- c) quelle distaccate temporaneamente presso altro Ente o altra azienda, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*, ma per mansioni ed incarichi simili a quelli svolti presso il *Contraente/Assicurato*;
- d) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal *Contraente/Assicurato*;
- e) i collaboratori coordinati continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del *Contraente/Assicurato* nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro";
- f) i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i laureandi, gli specializzandi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i frequentatori, i partecipanti a corsi di formazione, i consulenti, i volontari, i volontari delle AVO, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i soggetti a rapporto convenzionale, gli ingegneri, gli architetti, i lavoratori in regime di L.S.U. "Lavoro Socialmente Utile", i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità (L.P.U.), i soggetti incaricati di pubblici servizi, i partecipanti alle attività di ricerca, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili;
- g) i soggetti che svolgono servizi e/o lavori di pubblica utilità nell'ambito del cosiddetto "baratto amministrativo" ai sensi dell'Art. 24 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia" e s.m.i.

Ai fini della presente *Polizza* si intendono equiparati ai dipendenti ad ogni effetto anche gli Amministratori, i consiglieri, i revisori, i sindaci, il commissario straordinario ed il commissario prefettizio del *Contraente/Assicurato* e delle sue società "in house";

EBBREZZA:

uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

FRANCHIGIA:

la parte di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

FURTO:

il reato così come definito dall'Art. 624 del Codice Penale;

INCENDIO:

la combustione del *Veicolo* o di sue parti che può autoestendersi, autoalimentarsi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

INDENNIZZO o INDENNITÀ:

la somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* o *Beneficiario* in caso di *Sinistro*;

LEGGE / CODICE:

D.Lgs. n. 209 del 09/09/2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) e s.m.i. – Titolo X sull'*Assicurazione* obbligatoria dei *Veicoli* e dei *Natanti* a motore e successive modifiche ed integrazioni;

MASSIMALE per sinistro:

la massima esposizione della *Società* per ogni *Sinistro*, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a *Cose* di loro proprietà, fermo quanto previsto dall'Art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.);

PERDITA TOTALE:

il caso in cui il *Veicolo/Natante* assicurato in seguito a *Furto* o *Rapina*, non sia stato più ritrovato. Agli effetti della **SEZIONE B ARD**, il caso si verifica allorché l'ammontare del danno, comprensivo del valore residuo del *Veicolo/Natante* dopo il *Sinistro*, sia superiore al *Valore Commerciale* dello stesso *Veicolo/Natante*;

POLIZZA:

il documento che prova l'*Assicurazione*;

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'*Assicurazione*;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato *Capitale* senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile;

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Aziende Speciali, Società "in house", Aziende Municipalizzate, Consorzi Pubblici, ASP, APSP, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

PROPRIETARIO:

l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del *Veicolo/Natante*;

RAPINA:

il reato, previsto dall'Art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della *Cosa* mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

REGOLAMENTO:

i Regolamenti di esecuzione della predetta *Legge* e successive modifiche ed integrazioni;

RISARCIMENTO:

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro*;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne;

RIVALSA:

il diritto della *Società* in virtù dell'Art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'*Assicurazione*;

SCOPERTO:

la parte percentuale di danno che il *Contraente/Assicurato* tiene a proprio carico;

SCOPPIO:

repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del *Veicolo*;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*;

SINISTRO SENZA SEGUITO:

il *Sinistro* denunciato per il quale la *Società* ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

SOCIETÀ:

l'Impresa Assicuratrice, nonché le eventuali Coassicuratrici;

TARIFFA:

la tariffa della *Società* in vigore al momento della stipulazione del contratto;

VALORE A NUOVO:

il prezzo del *Veicolo* desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione; in mancanza di fattura il prezzo di listino;

VALORE COMMERCIALE:

il valore reale del *Veicolo* (comprensivo di oneri fiscali) determinato in relazione alla sua commerciabilità, avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione, allo stato di conservazione e di usura e alla cessata o meno produzione del modello;

VEICOLO / NATANTE

ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscano, si nomina il "Veicolo/Natante", si intende solo ed esclusivamente il Veicolo/Natante assicurato indicato in *Polizza* o nell'allegato elenco Veicoli/Natanti (**ALLEGATO LM**).

CONTRAENTE	COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CF / P.IVA	00172340069
INDIRIZZO	Via Mameli, 10 15033 – Casale Monferrato (AL)
EFFETTO	31/12/2016
SCADENZA I RATA	30/06/2017
SCADENZA	30/06/2018
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PREMIO	VEDASI ART. 55 “CALCOLO DEL PREMIO”

PER OGNI VEICOLO DIVERSO DA AUTOBUS, SCUOLABUS E MINIBUS

Le garanzie di cui alla presente *Polizza* sono prestate fino alla concorrenza per *Sinistro* ed indipendentemente dal numero di vittime:

RC Auto	€	6.000.000,00	complessivamente per sinistro
	€	5.000.000,00	per danni a persone
	€	1.000.000,00	per danni a cose

Qualora i *Massimali* per questi veicoli per i danni a persone e per i danni a *Cose* non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla *Società* per fornire copertura del danno fino a concorrenza del *Massimale* complessivo (€ 6.000.000,00), che costituisce il massimo esborso a carico della *Società*.

PER OGNI AUTOBUS, SCUOLABUS E MINIBUS

Le garanzie di cui alla presente *Polizza* sono prestate fino alla concorrenza per *Sinistro* ed indipendentemente dal numero di vittime:

RC Auto	€	10.000.000,00	complessivamente per sinistro
	€	9.000.000,00	per danni a persone
	€	1.000.000,00	per danni a cose

Qualora i *Massimali* per questi veicoli per i danni a persone e per i danni a *Cose* non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla *Società* per fornire copertura del danno fino a concorrenza del *Massimale* complessivo (€ 10.000.000,00), che costituisce il massimo esborso a carico della *Società*.

C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Si dà atto che possono sussistere altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*.

In tal caso, per quanto coperto da *Assicurazione* dalla presente *Polizza*, ma non coperto da altre, la *Società* risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente *Polizza*.

Gli *Scoperti e/o Franchigie* previsti dalla presente *Polizza* si intendono non cumulabili con quelli previsti da altre *Assicurazioni*. Gli *Scoperti e/o Franchigie* della presente *Polizza*, se inferiori, si intendono assorbiti dagli *Scoperti e/o Franchigie* previsti da altre *Assicurazioni*, se superiori, valgono solo per la differenza.

Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di comunicare alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* per lo stesso *Rischio*.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

Qualora l'*Assicurazione* fosse divisa per quote fra diverse *Società* Coassicuratrici ai sensi dell'Art. 1911 del Codice Civile, in caso di *Sinistro* le *Società* stesse concorreranno nel pagamento del *Risarcimento*, liquidato a termini delle condizioni di *Assicurazione* in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette *Società* siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le *Società* sono responsabili in solido per il pagamento del *Risarcimento* e la *Società* mandataria del raggruppamento è considerata *Società* Delegataria.

È convenuto che la *Società* Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare dei *Risarcimenti* spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle *Società* Coassicuratrici a rimborsare alla *Società* Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

Le *Società* Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla *Società* Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei *Premi* di *Polizza* il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna *Società*.

La *Società* Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle *Società* Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (*Polizza* e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla *Società* Delegataria sui documenti di *Assicurazione*, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici.

I *Risarcimenti* verranno liquidati dalla *Società* Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Ogni comunicazione inerente alla *Polizza* si intende fatta o ricevuta dalla *Società* Delegataria nel nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici. Ogni modifica alla *Polizza*, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Il *Contraente/Assicurato* dichiara di avere affidato la gestione della presente *Polizza* al *Broker* e le *Società* Coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla *Società* Delegataria indicata in essa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente *Assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente/Assicurato* dal *Broker* il quale tratterà con la *Società* Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la *Polizza*, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei *Sinistri*, si intendono fatte o ricevute dalla *Società* Delegataria in nome e per conto di tutte le *Società* Coassicuratrici.

Il dettaglio dei *Capitali* assicurati, dei *Premi*, accessori e imposte, spettanti a ciascuna *Società* Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente *Polizza*.

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., autorizzano al trattamento dei dati personali e sensibili, disgiuntamente: il *Contraente*, l'*Assicurato*, il *Proprietario* e/o il conducente, la *Società* ed il *Broker*.

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, pertanto da tale data, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile, la *Società* considera il *Rischio* in copertura.

- ❖ La *Società* avrà diritto al pagamento della prima rata di *Premio*, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza indicata in *Polizza*, fermo l'impegno della *Società* a consegnare comunque i certificati entro la data di decorrenza della *Polizza*; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
- ❖ Per le rate di *Premio* successive alla prima è concesso il termine di rispetto di **60 (sessanta) giorni**, fermo l'impegno della *Società* a consegnare comunque i certificati entro la data di decorrenza della rata; trascorso tale termine l'*Assicurazione* resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del *Premio*, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il *Premio* del presente contratto ha **frazionamento annuale** con scadenze delle rate il **30/06** di ogni annualità. I *Premi* devono essere pagati alla *Società*, per il tramite del *Broker*.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal *Contraente* ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della *Società*, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il *Rischio* di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal *Contraente* direttamente all'**Agente di Riscossione**.

8.1 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE:

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di circostanze aggravanti il *Rischio*, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *Polizza* e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né la riduzione dello stesso, sempreché il *Contraente/Assicurato* non abbia agito con dolo.

In ogni caso di successivo mutamento che aggravi il *Rischio*, la *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio*, da concordarsi preventivamente, corrispondente al maggior *Rischio*, a decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile, La *Società* rinuncia al relativo diritto di recesso.

8.2 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:

Il *Contraente/Assicurato* è dispensato dalle dichiarazioni di precedenti danni ed annullamenti per *Sinistro* di *Polizze* per i medesimi *Rischi* coperti dalla presente *Polizza*.

8.3 ACCERTAMENTI E CONTROLLI:

La *Società* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente/Assicurato* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla *Società* di eseguire gli accertamenti.

Inoltre la *Società* ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate e il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre con effetto immediato il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La *Società* rimborserà la corrispondente quota di *Premio* pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di *Premio* a scelta del *Contraente*.

La durata del presente contratto è fissata in **mesi 18 (diciotto)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/12/2016**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **30/06/2018**, scadenza della prima rata di *Premio* alle ore 24.00 del **30/06/2017** e **frazionamento annuale**.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 170bis del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

È facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni *Annualità Assicurativa*, con un preavviso minimo di **90 (novanta) giorni**.

Su eventuale richiesta del *Contraente*, la *Società* si impegna a prorogare l'*Assicurazione* alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180 (centottanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista o la cessazione per qualunque motivo (compreso il recesso in caso di *Sinistro*), per consentire al *Contraente* il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova *Polizza*.

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

La Società è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria **RC AUTO**, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.

Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: quest'ultima eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per quanto concerne i "Natanti a motore" l'Assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Contraente/Assicurato e la Società, anche per il tramite del Broker, devono essere fatte, alternativamente, mediante:

- lettera raccomandata A/R,
- lettera raccomandata a mano
- telegramma,
- telefax,
- posta elettronica certificata (PEC),
- altro mezzo idoneo di cui siano documentabili l'invio, la consegna ed il contenuto.

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

I Capitali assicurati, i Massimali, le Indennità assicurate ed i relativi Premi non sono indicizzati.

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente Polizza, il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della Società in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.

Premesso che il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al *Broker* ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., si conviene tra le parti che, limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo che regola tale gestione, tutte le comunicazioni inerenti alla *Polizza* verranno trasmesse dal *Contraente/Assicurato* alla *Società* e viceversa unicamente tramite il *Broker*.

Sono valide le forme di contrattualizzazione e comunicazione previste dalla normativa di *Polizza*.

Qualora la *Società* intenda procedere, presso il *Contraente/Assicurato*, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo, dovrà darne comunicazione al *Broker*, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La *Società* provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di *Premio* e li farà pervenire, almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza al *Broker*.

Alla cura del *Broker* è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dal *Contraente/Assicurato* al *Broker* costituisce quietanza per il *Contraente/Assicurato* stesso.

Il *Broker* invierà alla *Società*, a mezzo lettera raccomandata A/R o telefax o posta elettronica certificata (PEC) le relative comunicazioni d'incasso e la *Società* riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del *Rischio* anche per le quote delle *Società* Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I *Premi* incassati dal *Broker* verranno versati separatamente alla *Società* Delegataria ed a ciascuna delle *Società* Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Si precisa che le commissioni d'uso riconosciute al *Broker* sono a carico della *Società* e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il *Contraente/Assicurato*.

Il *Broker* provvederà ad inoltrare alla *Società* regolare denuncia dei *Sinistri*; la *Società* comunicherà al *Broker* il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.

La *Società* comunicherà al *Broker* periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei *Sinistri* (es.: chiusura *Senza Seguito*, importo riservato, importo liquidato).

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Assicurazione*.

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ogni e qualsivoglia pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui all'Art 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni non siano eseguite nelle forme di cui alla già citata Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il contratto si considererà risolto di fatto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

L'*Assicurazione* ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i *Veicoli/Natanti* da garantire inizialmente e successivamente.

Per i *Veicoli/Natanti* che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il *Premio* è determinato in base alla *Tariffa* ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei *Veicoli/Natanti* purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'*Annualità Assicurativa*, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito CU del *Veicolo/Natante* precedentemente escluso;
- i *Veicoli/Natanti* oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il *Premio* per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'*Annualità Assicurativa* in corso.

Salvo quanto previsto dall'**Art. 41 - "Risoluzione del Rapporto assicurativo per Furto Totale del Veicolo/Natante"**, le esclusioni di *Veicoli/Natanti* sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

L'esclusione di un *Veicolo/Natante* dovrà essere accompagnata dalla restituzione del relativo certificato e Carta Verde.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24.00 del giorno in cui la sostituzione o l'esclusione è notificata alla *Società*.

In tal caso sarà computato un rimborso di *Premio* imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'*Annualità Assicurativa* in corso.

Sono inoltre ammesse le sospensioni.

In caso di fermata di un *Veicolo/Natante*, per periodi superiori a 30 (trenta) giorni, è ammessa la sospensione dell'applicazione; decorsi 12 (dodici) mesi dalla sospensione senza che il *Contraente/Assicurato* abbia richiesto la riattivazione della garanzia, l'applicazione si estingue e il relativo *Premio* pagato e non goduto sarà conteggiato in occasione della prima regolazione del *Premio* utile.

Qualora il *Contraente/Assicurato* intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla *Società* restituendo il certificato e la Carta Verde.

In caso di *Furto del Veicolo/Natante* non è prevista la sospensione in quanto l'applicazione si risolve ai sensi dell' **Art. 41 - “Risoluzione del Rapporto assicurativo per Furto Totale del Veicolo/Natante”**.

Per le applicazioni stipulate sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi.

Il *Premio*, per ciascun *Veicolo/Natante*, è calcolato in ragione di **1/360** per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del *Premio* relativa a inclusioni, esclusioni, sostituzioni, sospensioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata da parte della *Società* entro **90 (novanta) giorni** dalla scadenza di ogni *Annualità Assicurativa*.

La differenza di *Premio* risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di presentazione da parte della *Società* della relativa appendice di regolazione del *Premio* formalmente corretta.

Nel caso in cui il *Contraente* non provveda al pagamento della regolazione del *Premio* richiesta dalla *Società*, la stessa eserciterà, nei confronti del *Contraente* e limitatamente alla garanzia **RC AUTO**, il diritto di *Rivalsa* per i *Sinistri* pagati causati dai *Veicoli/Natanti* ai quali la regolazione del *Premio* si riferisce.

Per i *Sinistri* **ARD**, il mancato pagamento della regolazione del *Premio* costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell' Art. 1901 del Codice Civile limitatamente ai *Sinistri* causati dai *Veicoli/Natanti* ai quali la regolazione del *Premio* si riferisce.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Si dà e si prende atto che la presente *Assicurazione* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

La *Società* assume, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, fino a quando ne ha interesse, a nome del *Contraente/Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

La *Società* si impegna, comunque a richiesta dell'*Assicurato*, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla Controparte.

La *Società* ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado di Cassazione, qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il *Contraente/Assicurato* ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

Il *Contraente/Assicurato* è tenuto a presentare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al **quarto del Massimale** stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Società* e *Contraente/Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce spese incontrate dal *Contraente/Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

La *Società*, con periodicità **annuale**, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna a fornire al *Contraente/Assicurato* ed al *Broker* l'elenco dettagliato dei *Sinistri* così suddiviso.

- *Sinistri* denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla *Società*);
- *Sinistri* riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- *Sinistri* liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- *Sinistri* respinti e/o chiusi *Senza Seguito*.

Tutti i *Sinistri* indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del *Sinistro*;
- data di apertura della pratica di *Sinistro* presso la *Società*;
- data della definizione del *Sinistro* per liquidazione, chiusura *Senza Seguito* o altro motivo.

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

In caso di *Sinistro* causato dalla circolazione del *Veicolo/Natante* assicurato, il conducente del *Veicolo/Natante* o se persona diversa il *Proprietario*, sono tenuti a denunciare il *Sinistro* alla *Società*, con comunicazione al *Broker*, entro **10 (dieci) giorni** dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia, la *Società* avrà diritto di rivalersi, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, di quanto pagato (Art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), esclusivamente nei confronti dell'*Assicurato* che abbia omesso dolosamente l'avviso di *Sinistro*.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

La denuncia del *Sinistro* deve essere redatta, ai sensi dell'Art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i. sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (*Assicurato*, *Proprietario*, conducente del *Veicolo* terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e dell'individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al "Modulo Blu", e solo nell'ipotesi in cui l'*Assicurato* si ritenga in tutto o in parte non responsabile del *Sinistro*, deve essere trasmessa anche la richiesta di *Risarcimento* danni.

In particolare, la richiesta di *Risarcimento* danni deve essere inviata:

- a) alla *Società* qualora si opti per la procedura di *Risarcimento* diretto di cui all'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i.;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di *Risarcimento* diretto o si scelga di non procedere attraverso tale procedura.

27.1 PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (Art. 149 del D.Lgs. 209/2005):

Nel caso in cui il *Veicolo* assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro *Veicolo* a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al *Veicolo* e/o lesioni di lieve entità al conducente (Art. 139, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), può essere utilizzata la procedura di *Risarcimento* diretto (Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.) che consente all'*Assicurato* di essere risarcito direttamente dalla *Società*.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a *Sinistri* avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un *Veicolo* immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con *Veicolo* immatricolato all'estero, si applica la procedura di *Risarcimento* "ordinaria" prevista dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

La *Società*, qualora sussistano i requisiti previsti dall'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'*Assicurato* i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di *Risarcimento* diretto, la *Società* provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di *Risarcimento*, ad informare l'*Assicurato* ed a trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del *Veicolo* di controparte coinvolto nel *Sinistro* (Art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - *Regolamento* attuativo degli Artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

In questo caso la richiesta di *Risarcimento* dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'*Assicurato* alla Compagnia del responsabile del *Sinistro* ed al *Proprietario* del *Veicolo* coinvolto, mediante lettera raccomandata A/R, attivando così la procedura di *Risarcimento* prevista dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

27.2 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (Art. 148 del D.Lgs. 209/2005):

Nel caso non sia applicabile la procedura di *Risarcimento* diretto prevista al precedente **Art. 27.1**, la richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti deve essere inoltrata dall'*Assicurato* direttamente alla Compagnia del responsabile ed al *Proprietario* del *Veicolo/Natante* di controparte, mediante lettera raccomandata A/R.

27.3 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (Art. 141 del D.Lgs. 209/2005):

In caso di *Sinistro* che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del *Veicolo/Natante* assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di *Risarcimento* direttamente alla *Società* e per conoscenza al *Proprietario* del *Veicolo/Natante*, mediante lettera raccomandata A/R. I danni saranno risarciti direttamente dalla *Società*, secondo quanto previsto dall'Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Relativamente alle garanzie **ARD**, i *Sinistri* devono essere denunciati per iscritto alla *Società*, con comunicazione al *Broker* entro **5 (cinque) giorni** dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza il *Contraente/Assicurato*.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità, almeno approssimativa, del danno, del luogo e della data di accadimento del *Sinistro*, ed il nominativo di eventuali testimoni.

Il *Contraente* deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

- per le garanzie di cui agli **Artt. 44.1 - "Incendio" e 44.3 - "Eventi Socio-Politici ed Atmosferici"**,
 - in caso di danno totale, la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti,
 - in caso di danno parziale, le fatture per le sostituzioni e le riparazioni eseguite;

- per le garanzie di cui all'Art. 44.2 - “**Furto, Rapina, Estorsione**”,
 - in caso di *Perdita Totale* del *Veicolo*, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico),
 - in caso di danno parziale, le fatture per le sostituzioni e le riparazioni eseguite;
- in ogni caso, copia autentica della denuncia sporta alle Autorità competenti;
- in caso di ritrovamento del *Veicolo* rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il *Sinistro* si verifica entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il *Sinistro* si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quanto indicato da EUROTAX *giallo*, pubblicato nel mese in cui si è verificato l'evento.

Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni di EUROTAX *giallo*, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali *Veicoli* e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera *Perdita Totale* del *Veicolo* assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*; in tal caso la *Società* liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la *Perdita Totale* del *Veicolo*, la *Società* subentra nella proprietà del residuo del *Sinistro*.

In caso di *Sinistro* indennizzabile per le garanzie di cui all'Art. 44 - “**Garanzie Incendio e Furto**”, si conviene che, a parziale deroga dell'Art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei *Veicoli* il cui *Capitale* assicurato risultasse insufficiente in misura non superiore al **20%**.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo restando che, in ogni caso, l'*Indennizzo* non potrà superare il *Capitale* indicato per il *Veicolo* stesso.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il *Sinistro* si verifichi entro **4 (quattro) anni** dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di danno parziale fino a 1 (uno) anno dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'**IVA** per la parte fiscalmente non recuperabile dal *Contraente/Assicurato*, alla condizione che tale imposta sia già compresa nel *Capitale* assicurato.

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questo è deferito a due periti, uno nominato dalla *Società* e uno nominato dal *Contraente/Assicurato*.

Tali periti, in caso di persistenza del disaccordo, nomineranno un terzo perito con onere economico ripartito tra le due parti; la conseguente decisione sarà eventualmente presa a maggioranza e sarà vincolante sia per la *Società* sia per il *Contraente/Assicurato*.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta, su istanza di una delle due parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

La *Società*, tenuto conto degli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti sul singolo *Veicolo*, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

La *Società* procede al pagamento dell'*Indennizzo* entro e non oltre **15 (quindici) giorni** dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

La *Società* si impegna a liquidare l'importo del danno al lordo delle *Franchigie* previste in *Polizza*, nonché a gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore alle *Franchigie* stesse.

Successivamente la *Società* provvederà a richiedere al *Contraente/Assicurato* il rimborso della *Franchigia* contrattualmente prevista.

A tale scopo la *Società*, **con cadenza semestrale** (es: 30/06 e 31/12), invierà al *Contraente/Assicurato* la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione dei *Sinistri* (quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo) per i quali esiste una residua *Franchigia* a carico del *Contraente/Assicurato*, richiedendone il rimborso.

Il *Contraente/Assicurato*, entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione, provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Per i *Sinistri* per i quali la *Società* non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso della *Franchigia* ed il *Contraente/Assicurato* sarà esonerato da tale obbligo.

Per tutti i *Sinistri* liquidati in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente alla liquidazione del *Sinistro*, ed entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della suddetta documentazione il *Contraente/Assicurato* provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

SEZIONE A - RC AUTO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

La *Società* assicura, in conformità alla *Legge* ed al *Regolamento*, i *Rischi* della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'*Assicurazione*, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* descritti in contratto.

La qualifica di *Assicurato* è estesa anche alle società "in house" del *Contraente/Assicurato*.

L'*Assicurazione* copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La *Società* rinuncia ad applicare nei confronti dei trasportati qualsiasi riduzione dell'*Indennizzo* in relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza.

Quando il *Veicolo* assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al *Veicolo* trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del *Veicolo* trainante purché sia stato pagato il relativo *Premio*.

L'*Assicurazione* copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* in aree private e, relativamente alle macchine agricole, il *Rischio* relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli;
2. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice", destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
3. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4. per gli autoveicoli che risultino adibiti a scuola guida in base alla carta di circolazione: la responsabilità dell'istruttore.
Inoltre sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
5. la responsabilità del *Contraente/Assicurato*, del conducente e del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* stesso a indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli; sono parimenti esclusi i danni derivanti da *Incendio*, *Furto* o da smarrimento;

6. per i *Veicoli/Natanti* adibiti al trasporto di *Cose* in base alla carta di circolazione: la responsabilità del *Contraente/Assicurato* e del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul *Veicolo/Natante* e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle *Cose* trasportate o in consegna.
Le persone trasportate sul *Veicolo/Natante* e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
7. il traino di emergenza di altri *Veicoli/Natanti* in avaria; in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i *Veicoli/Natanti* trainati;
8. nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato, oppure – per i *Veicoli* adibiti a trasporto *Cose* – secondo quanto previsto dall'Art. 54, lettera d), del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
9. nel caso di danni subiti da trasportati costretti su sedia a rotelle, durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
10. la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* oggetto della presente *Polizza* anche se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la *Società* deve rendere disponibile al *Contraente/Assicurato* un'attestazione che contenga:

- denominazione della *Società*;
- nome e cognome o denominazione o ragione sociale del *Contraente*;
- numero del contratto di *Assicurazione* e della relativa applicazione;
- dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del *Veicolo/Natante* per la cui circolazione l'applicazione è stata stipulata;
- forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del periodo di *Assicurazione* per il quale l'*Attestazione* viene resa disponibile;
- nel caso che l'applicazione sia stipulata sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza (Classe CU) e quella di assegnazione dell'applicazione per l'*Annualità Assicurativa* successiva;
- indicazione del numero di *Sinistri* verificatisi negli ultimi 5 (cinque) anni, intendendosi per tali i *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei *Sinistri* con responsabilità principale e del numero dei *Sinistri* per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'*Assicurato*, con indicazione della relativa percentuale;
- firma dell'Assicuratore.

L'*Attestazione* deve essere resa disponibile anche nel caso di proroga del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'*Attestazione* deve essere resa disponibile dalla delegataria.

La *Società* non rende disponibile l'*Attestazione* nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad 1 (uno) anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione dell'applicazione/contratto per alienazione del *Veicolo/Natante* assicurato.

L'*Assicurazione* copre anche:

- a) la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei *Veicoli/Natanti* oggetto della presente *Polizza* anche se il conducente guida in stato di *Ebbrezza* e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) i danni causati agli animali eventualmente trasportati;
- c) i danni causati nel momento della salita e discesa dal *Veicolo/Natante*;
- d) la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei *Veicoli/Natanti* assicurati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al *Veicolo/Natante* stesso ed alle *Cose* in consegna o custodia del conducente e dei trasportati.

35.1 CARICO E SCARICO (limitatamente ai Veicoli per trasporto Cose):

L'*Assicurazione* copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul *Veicolo* o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle *Cose* trasportate o in consegna.

Le persone trasportate sul *Veicolo* e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di *Rischio* non compreso nell'*Assicurazione* obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai *Risarcimenti* rientranti nell'*Assicurazione* obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai *Risarcimenti* dovuti per tale garanzia.

35.2 COLPA GRAVE:

La *Società* è obbligata anche per i *Sinistri* cagionati da colpa grave del *Contraente/Assicurato* e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo/Natante* descritto in *Polizza*. La garanzia non opera per il *Furto*.

35.3 DANNI DA INQUINAMENTO:

Nei limiti di cui ai *Massimali* di Responsabilità Civile, la *Società* risponde dei danni avvenuti in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal *Veicolo/Natante* assicurato, necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle suddette sostanze.

La garanzia è prestata con il limite di € **100.000,00** per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa* e copre esclusivamente i *Veicoli/Natanti* in circolazione.

35.4 GARANZIA BAGAGLI:

La *Società* si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato, a seguito di *Incendio* o di incidente stradale che comporti la *Perdita Totale*/parziale del *Veicolo/Natante* assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è estesa alla responsabilità del *Contraente/Assicurato*, del conducente e del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* stesso a indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli.

Sono parimenti esclusi i danni derivanti da *Incendio*, *Furto* o smarrimento.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € **150,00** per *Sinistro* e con il limite di € **1.000,00** per *Sinistro* e di € **3.000,00** per *Annualità Assicurativa*.

35.5 IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA:

La *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*, le spese sostenute, purché documentate, per il ripristino della tappezzeria del *Veicolo* assicurato, a seguito di imbrattamento e/o danneggiamento causati dal soccorso di vittime della strada, attestato da pubbliche autorità o da addetti di strutture sanitarie.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

La garanzia è prestata con il limite di € **2.000,00** per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.

35.6 PERDITA DELLE CHIAVI:

La *Società* rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dal *Contraente/Assicurato* a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *Veicolo/Natante* assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché per le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

La garanzia è prestata con il limite di € **1.000,00** per *Sinistro*.

35.7 RICORSO TERZI DA INCENDIO:

La *Società* in caso di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* del *Veicolo/Natante* assicurato, che impegni la responsabilità del *Contraente/Assicurato* per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei *Danni Materiali* e diretti cagionati a terzi (a persone, *Cose* o animali) con esclusione dei danni a *Cose* in uso, custodia o possesso del *Contraente/Assicurato*.

La garanzia è prestata con il limite di € **500.000,00** per *Sinistro* e per *Annualità Assicurativa*.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'*Assicurazione*;
- b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla **lettera a)**, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati alla **lettera b)**.

Il *Contraente/Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

Fermo restando il disposto dell'Art. 1917, comma 3, del Codice Civile, la *Società* ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del *Contraente/Assicurato* in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del *Risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La *Società* non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

35.8 RISPRISTINO AIRBAG:

Limitatamente alle autovetture, la *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*, le spese sostenute, purché documentate, a seguito dell'attivazione di *airbag*, dovuta a cause accidentali o a incidente da circolazione.

La garanzia è prestata con il limite di € **1.000,00** per *Sinistro*.

35.9 ROTTURA CRISTALLI:

La *Società* rimborsa le spese sostenute dal *Contraente/Assicurato* per la sostituzione di cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in *Polizza* o con altro contratto emesso separatamente con la *Società* (*Incendio, Furto*, eventi socio-politici, eventi atmosferici o Kasko).

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del *Veicolo* a seguito della rottura di cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € **2.000,00** per ogni *Sinistro*, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

35.10 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA DI PROPRIETÀ - PREMIO RC AUTO:

La garanzia opera in tutti i casi in cui il *Contraente/Assicurato* perda la disponibilità del *Veicolo/Natante* assicurato in conseguenza di *Furto* o *Rapina* totali o per distruzione a seguito di *Sinistro*.

La *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato*:

- a) l'importo massimo di € **1.000,00** delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro *Veicolo/Natante* dello stesso tipo;
- b) l'importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Inoltre, nei casi di distruzione a seguito di *Sinistro* (essendo il caso di *Furto* o *Rapina* totali già contemplati all'Art. 41 - “**Risoluzione del Rapporto assicurativo per Furto Totale del Veicolo/Natante**”), la *Società* rimborsa al *Contraente/Assicurato* l'importo pari a 1/360 del *Premio* annuo netto previsto per la garanzia **RC AUTO**, purché prestata dalla *Società*, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di *Assicurazione*.

Le garanzie non operano qualora il *Contraente/Assicurato* non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del *Veicolo/Natante* o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

35.11 TRAINO – RECUPERO VEICOLO:

Qualora il *Veicolo* assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato,
- dover essere sollevato e trainato,
- dover essere rimesso sulla sede stradale,

la *Società* rimborserà le spese di traino e/o di recupero del *Veicolo*, purché documentate, fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del *Contraente/Assicurato* o a sua autocarrozzeria di fiducia.

È escluso in ogni caso il rimborso di pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Per l'attivazione di tale garanzia si dovrà chiamare il numero verde dedicato.

La garanzia è prestata con il limite di € **5.000,00** per *Sinistro*.

35.12 USO DI DISPOSITIVI MECCANICI:

Per i *Veicoli/Natanti* nei quali sono installati dispositivi meccanici per le operazioni di trasferimento delle persone da terra a bordo e viceversa, la garanzia si intende valida a tutti gli effetti anche per i *Rischi* derivanti da tali operazioni, nei limiti dei massimali di *Polizza*.

L'*Assicurazione RC AUTO* non è operante:

- a) in caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b) in caso di *Veicolo* con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) in caso di *Veicolo* dato a noleggio con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza o il *Veicolo* non è guidato dal *Proprietario* o da suo *Dipendente*;
- d) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del *Veicolo/Natante* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri casi in cui la *Società* sia tenuta ad effettuare *Risarcimenti* in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (Art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.), la *Società* eserciterà diritto di *Rivalsa* nei confronti del *Contraente/Assicurato* nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Limitatamente alla guida in stato di *Ebbrezza* o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la *Società* rinuncia a rivalersi nei confronti del *Contraente/Assicurato* e/o dei suoi *Dipendenti* e/o del *Proprietario* e/o del locatario del *Veicolo/Natante*.

L'*Assicurazione* è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'*Assicurato* agli andamenti tecnici del *Rischio*, così come di seguito precisato:

a) Tariffa BONUS/MALUS:

prevede la variazione in aumento o diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipula in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del periodo di osservazione di cui all'**Art. 38 - "Periodi di Osservazione della Sinistrosità"**.

b) Tariffa FISSA:

senza applicazione di *Franchigie* o di regole evolutive (*Tariffa* non applicabile a ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di *Veicoli* individuati nel *Regolamento*).

➤ TARIFFA "BONUS/MALUS" (Formula A)

L'*Assicurazione* è stipulata nella forma "BONUS/MALUS", che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* nei periodi di osservazione, quali definiti dall'**Art. 38 - "Periodi di Osservazione della Sinistrosità"**.

La *Tariffa* BONUS/MALUS si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

CLASSI DI MERITO		COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
1	BONUS	0,50
2		0,53
3		0,56
4		0,59
5		0,62
6		0,66
7		0,70
8		0,74
9		0,78
10		0,82
11		0,88
12		0,94
13		1,00
14	INGRESSO	1,15
15	MALUS	1,30
16		1,50
17		1,75
18		2,00

All'atto della stipula, trattandosi prevalentemente di *Veicoli* già assicurati, il contratto è assegnato, mediante applicazioni per ogni *Veicolo*, alla classe di merito CU riportata nelle rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio* e corrispondente alla tabella di cui sopra.

L'applicazione è assegnata alla **classe CU 14** se relativa a:

- a) *Veicolo* immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per la prima volta;
- b) *Veicolo* assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Per la stipula di applicazioni relative a *Veicoli* di cui alle precedenti **lettere a) e b)**, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione del *Veicolo* ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto l'applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.

A parziale deroga di quanto sopra, ai soli *Veicoli* assicurati per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e precedentemente già detenuti dal *Contraente/Assicurato* senza soluzione di continuità in virtù di un contratto di noleggio a lungo termine o altre forme contrattuali assimilabili (es. *leasing*, comodato d'uso), verrà assegnata la classe di merito CU acquisita durante il predetto periodo di detenzione (se inferiore alla **classe CU 14** di ingresso), purché non vi siano mutamenti nell'uso del *Veicolo* e tale classe di merito CU sia documentalmente provata.

Per le *Annualità Assicurative* successive a quella della stipula, l'applicazione viene assegnata alla classe di merito CU di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata, a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il *Risarcimento*, anche parziale, di danni conseguenti a *Sinistri* avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale nel caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di *Risarcimento* per un *Sinistro* con danni a persona, la *Società* abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

In mancanza di *Risarcimento*, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, l'applicazione, anche in presenza di denuncia di *Sinistro* o di richiesta di *Risarcimento*, è considerata immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive sotto riportata.

Come sopra riportato, all'atto della stipula il contratto è assegnato, mediante applicazioni per ogni *Veicolo*, alla classe di merito CU riportata nelle rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio*, rese disponibili dal precedente Assicuratore.

In mancanza dell'*Attestazione dello Stato di Rischio*, l'applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.

Qualora l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "BONUS/MALUS" che sia scaduto da meno di **5 (cinque) anni** ed il *Contraente/Assicurato* dichiari, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione è assegnata alla classe di merito CU indicata nell'*Attestazione*.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di **5 (cinque) anni**, la nuova applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.

Nel caso che l'applicazione si riferisca a *Veicolo* già assicurato nella forma tariffaria "BONUS/MALUS" per **durata inferiore a 1 (uno) anno**, il *Contraente/Assicurato* deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del *Premio* previsto dalla *Tariffa* per la classe di merito CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe di merito CU.

Qualora il contratto temporaneo risulti scaduto da meno di **12 (dodici) mesi** ed il *Contraente/Assicurato* dichiarerà, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione è assegnata alla classe di merito CU cui il precedente contratto temporaneo era stato assegnato.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto temporaneo è scaduto da più di **12 (dodici) mesi**, la nuova applicazione è assegnata alla **classe CU 18**.

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato, per durata non inferiore a 1 (uno) anno, con una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il *Contraente/Assicurato* provi di aver fatto richiesta dell'*Attestazione dello Stato di Rischio* alla Compagnia o al Commissario Liquidatore, la nuova applicazione è assegnata alla classe di merito CU che avrebbe dovuto essere indicata nell'*Attestazione*, previa la dichiarazione da parte del *Contraente/Assicurato*, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'*Attestazione*, o, se il precedente contratto si fosse risolto prima della scadenza annuale, della classe di merito CU cui era stato assegnato.

L'assegnazione alla **classe CU 18** può essere soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia resa disponibile in data successiva a quella della stipula dell'applicazione, purché ciò avvenga non oltre **6 (sei) mesi** da quest'ultima data.

La *Società* si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione*.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato* sarà rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di proroga di quest'ultimo, sarà calcolata sull'ammontare del *Premio* per il nuovo periodo.

Nel caso in cui l'applicazione si riferisca a *Veicolo* già assicurato all'estero, l'applicazione stessa è assegnata alla **classe CU 14**, a meno che il *Contraente/Assicurato* non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di "BONUS" per mancanza di *Sinistri* nelle *Annualità Assicurative* immediatamente precedenti alla stipula della nuova applicazione. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, *Attestazione dello Stato di Rischio*.

Per tutti i casi di cui sopra, per le *Annualità Assicurative* successive a quella della stipula, l'applicazione viene assegnata alla classe di merito CU di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata.

La stessa disposizione si applica, altresì alle applicazioni nella forma "BONUS/MALUS" in corso con la *Società* che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La *Società*, qualora un *Sinistro* già posto a riserva sia successivamente eliminato come *Senza Seguito*, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il *Contraente/Assicurato* originario, assegnerà l'applicazione, alla prima scadenza utile, alla classe di merito CU alla quale la stessa sarebbe stata assegnata nel caso che il *Sinistro* non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore *Premio* percepito e quello che la *Società* stessa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la *Società* renderà disponibile al *Contraente/Assicurato* una nuova *Attestazione dello Stato di Rischio*, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto/applicazione per il *Veicolo* al quale si riferisce l'*Attestazione* stessa.

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come *Senza Seguito* venga riaperto, si procederà, alla prima scadenza utile successiva alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del *Premio*.

È data facoltà al *Contraente/Assicurato* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione della tabella delle regole evolutive sotto riportata, offrendo alla *Società* il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* avvenuti nel periodo di osservazione precedente.

Limitatamente ai *Sinistri* per i quali risulta operante la procedura di *Risarcimento* diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i., il riscatto del *Sinistro* potrà avvenire rimborsando al Gestore della *Stanza di Compensazione* l'importo del danno effettivamente liquidato.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE				
CLASSE DI MERITO CU	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri
1	1	3	6	9
2	1	4	7	10
3	2	5	8	11
4	3	6	9	12
5	4	7	10	13
6	5	8	11	14
7	6	9	12	15
8	7	10	13	16
9	8	11	14	17
10	9	12	15	18
11	10	13	16	18
12	11	14	17	18
13	12	15	18	18
14	13	16	18	18
15	14	17	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del *Proprietario-Assicurato* o del locatario nel caso di *leasing*.

Nei casi di:

- alienazione,
- demolizione,
- distruzione,
- esportazione definitiva,
- consegna in conto vendita,
- sostituzione con altro *Veicolo* della stessa tipologia da parte dello stesso *Proprietario*,

del *Veicolo* assicurato, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito CU maturata.

In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto/applicazione.

Tuttavia in caso di *Furto* del *Veicolo* assicurato, il *Proprietario* può beneficiare per altro *Veicolo* di sua proprietà della classe di merito CU maturata.

Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro Assicuratore, purché la stipula avvenga entro 12 (dodici) mesi dalla data del *Furto*.

Qualora il *Veicolo* venga successivamente ritrovato e il *Contraente/Assicurato* si sia già avvalso della facoltà di cui sopra, la nuova applicazione sarà assegnata alla **classe CU 14**.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del *Veicolo* avvenuto dopo la data di risoluzione dell'applicazione.

➤ **TARIFFA “FISSA” con maggiorazione del Premio per sinistrosità - PEJUS (Formula B)**

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del Premio per sinistrosità (PEJUS) solo per l'Annualità Assicurativa immediatamente successiva, in presenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione quale definito dall'Art. 38 – “Periodi di Osservazione della Sinistrosità”.

Con riferimento all'Art. 34 – “Attestazione dello Stato di Rischio”, resta fermo l'obbligo della Società di indicare, nei termini stabiliti dalla Legge:

- l'assegnazione della classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza (Classe CU);
- l'indicazione del numero di *Sinistri* verificatisi negli ultimi 5 (cinque) anni, intendendosi per tali i *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei *Sinistri* con responsabilità principale e del numero dei *Sinistri* per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale.

PEJUS DEL 15%

La maggiorazione del **15%** si applica, per la sola Annualità Assicurativa immediatamente successiva al verificarsi dei *Sinistri*, a quei *Veicoli/Natanti* per i quali:

- a. nel periodo di osservazione siano stati pagati **2 (due) Sinistri** con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%;
- b. l'incarico in conto vendita non sia andato a buon fine ed il *Proprietario*, che ne rientra in possesso, si sia già avvalso della Tariffa acquisita, su altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà.

PEJUS DEL 25%

La maggiorazione del **25%** si applica, per la sola *Annualità Assicurativa* immediatamente successiva al verificarsi dei *Sinistri*, a quei *Veicoli/Natanti* per i quali:

- a. nel periodo di osservazione siano stati pagati **3 (tre) o più Sinistri** con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%;
- b. risultino, dall'*Attestazione* resa disponibile dal precedente Assicuratore, pagamenti di *Sinistri* in base al criterio sopra indicato;
- c. il contratto precedente fosse di durata inferiore a 1 (uno) anno ed il *Contraente/Assicurato* non esibisca il contratto stesso oppure il contratto temporaneo risulti scaduto da oltre **12 (dodici) mesi**;
- d. non sia reperibile una valida *Attestazione dello Stato di Rischio*; nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* presenti una valida *Attestazione* entro **6 (sei) mesi** dalla stipula dell'applicazione, la *Società* effettuerà il rimborso della maggiorazione, entro la data di scadenza dell'applicazione stessa e si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione*;
- e. l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto scaduto da oltre **5 (cinque) anni**.

L'applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione se relativo a:

- a) *Veicolo* immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per la prima volta;
- b) *Veicolo* assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- c) *Veicolo* assicurato in precedenza con la forma tariffaria "FRANCHIGIA".

Per la stipula di applicazioni relative a *Veicoli* di cui alle precedenti **lettere a) e b)**, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione del *Veicolo* ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto si applica la maggiorazione del **25%**.

Qualora l'*Attestazione dello Stato di Rischio* si riferisca ad un contratto che sia scaduto da meno di **5 (cinque) anni** ed il *Contraente/Assicurato* dichiarare, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di **5 (cinque) anni**, alla nuova applicazione si applica la maggiorazione del **25%**.

Nel caso che l'applicazione si riferisca a *Veicolo/Natante* già assicurato per **durata inferiore a 1 (uno) anno**, il *Contraente/Assicurato* deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del *Premio* previsto dalla *Tariffa* senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Qualora il contratto temporaneo risulti scaduto da meno di **12 (dodici) mesi** ed il *Contraente/Assicurato* dichiarare, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, la nuova applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione.

In mancanza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto temporaneo è scaduto da più di **12 (dodici) mesi**, alla nuova applicazione si applica la maggiorazione del **25%**.

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato, per durata non inferiore a 1 (uno) anno, con una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il *Contraente/Assicurato* provi di aver fatto richiesta dell'*Attestazione dello Stato di Rischio* alla Compagnia o al Commissario Liquidatore, la nuova applicazione non è soggetta ad alcuna maggiorazione, previa la dichiarazione da parte del *Contraente/Assicurato*, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'*Attestazione*, ove fosse stata resa disponibile.

L'applicazione della maggiorazione del **25% può essere soggetta a revisione** sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia resa disponibile in data successiva a quella della stipula dell'applicazione, purché ciò avvenga non oltre **6 (sei) mesi** da quest'ultima data.

la *Società* si riserva di verificare, presso il precedente Assicuratore, la validità dell'*Attestazione*.

La maggiorazione di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato* sarà rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di proroga di quest'ultimo, sarà calcolata sull'ammontare del *Premio* per il nuovo periodo.

Nel caso in cui l'applicazione si riferisca a *Veicolo/Natante* già assicurato all'estero, l'applicazione stessa non è soggetta ad alcuna maggiorazione.

La *Società*, qualora un *Sinistro* già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del PEJUS, sia successivamente eliminato come *Senza Seguito*, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il *Contraente/Assicurato* originario, provvederà al rimborso della maggiorazione di *Premio* risultante a credito del *Contraente/Assicurato*, alla prima scadenza utile.

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come *Senza Seguito*, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del PEJUS, venga riaperto, si procederà, alla prima scadenza utile successiva alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla maggiorazione di *Premio* precedentemente non applicata.

È data facoltà al *Contraente/Assicurato* di evitare le maggiorazioni di *Premio* conseguenti all'applicazione del PEJUS, offrendo alla *Società* il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* avvenuti nel periodo di osservazione precedente.

Limitatamente ai *Sinistri* per i quali risulta operante la procedura di *Risarcimento* diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e s.m.i., il riscatto del *Sinistro* potrà avvenire rimborsando al Gestore della *Stanza di Compensazione* l'importo del danno effettivamente liquidato.

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del *Proprietario-Assicurato* o del locatario nel caso di *leasing*.

Nei casi di:

- alienazione,
- demolizione,
- distruzione,
- esportazione definitiva,
- consegna in conto vendita,
- sostituzione con altro *Veicolo/Natante* della stessa tipologia da parte dello stesso *Proprietario*,

del *Veicolo/Natante* assicurato, non si interrompe il periodo di osservazione in corso.

In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto/applicazione.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° PERIODO:

inizia dal giorno di decorrenza dell'*Assicurazione* e termina 2 (due) mesi prima della scadenza del periodo di *Assicurazione* corrispondente alla prima annualità intera di *Premio*.

PERIODI SUCCESSIVI:

hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga prorogato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Sono considerati terzi:

i *Dipendenti* del *Contraente*, il Sindaco, il Vice-Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti, tutti gli Amministratori in genere, i Revisori dei Conti, nonché coloro i quali si trovino con le suddette persone in rapporti di parentela o affinità, ferma comunque l'esclusione delle persone che si trovino alla guida del *Veicolo/Natante*.

A parziale deroga di quanto previsto dall'**Art. 36 – “Esclusioni RC Auto e Rivalsa”**, la *Società* rinuncia ad avvalersi dell'azione di *Rivalsa* spettante ai sensi di legge nei confronti:

A. del *Contraente/Assicurato* e/o dei suoi *Dipendenti* e/o del *Proprietario* e/o del locatario del *Veicolo/Natante* assicurato nei seguenti casi:

- a)** nel caso in cui il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona in stato di *Ebbrezza* o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli Artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
- b)** qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
- c)** qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona non in possesso della patente di guida ma che abbia superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida;
- d)** qualora il *Veicolo/Natante* sia condotto da persona con patente scaduta per la quale si sia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

B. del solo *Contraente/Assicurato* e/o del *Proprietario* del *Veicolo/Natante* assicurato nei seguenti casi:

- a)** se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, purché il *Contraente* non sia a conoscenza di tale situazione prima del *Sinistro*;

- b) nel caso di danni causati a terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato, oppure – per i *Veicoli* adibiti a trasporto *Cose* – secondo quanto previsto dall'Art. 54, lettera d), del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.).

Ai sensi dell'Art. 122, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., in caso di *Furto* totale del *Veicolo/Natante*, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità competenti.

I danni causati dalla circolazione del *Veicolo/Natante* da quel momento in poi sono risarciti dal “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, ai sensi dell'Art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il *Contraente/Assicurato* ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di *Premio* netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia *Furto*, previa tempestiva presentazione alla *Società* di copia della denuncia alle Autorità.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la *Società* vi provvederà previa restituzione di quello da sostituire.

L'eventuale differenza di *Premio* sarà definita in sede di regolazione.

In caso di perdita del certificato dovuta a sottrazione o a smarrimento, il *Contraente/Assicurato* deve dare prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità.

Il trasferimento della proprietà del *Veicolo/Natante* comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al *Veicolo/Natante* stesso.

Il *Contraente* deve darne immediata comunicazione alla *Società*, che emetterà appendice di esclusione del *Veicolo/Natante* effettuando il rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto (da definirsi in sede di regolazione).

In caso di mancata comunicazione, il *Contraente* rimarrà obbligato al pagamento del *Premio* fino al momento in cui darà la comunicazione alla *Società*.

Se il *Contraente* richiede che il rapporto assicurativo del *Veicolo/Natante* ceduto sia reso valido per altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà, la *Società* procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il *Veicolo/Natante* ceduto effettuando il relativo conguaglio del *Premio* (da definirsi in sede di regolazione).

Se il *Veicolo/Natante* viene consegnato in conto vendita, il *Contraente*, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che la relativa applicazione sia resa valida su altro *Veicolo/Natante* di sua proprietà.

SEZIONE B - ARD

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

Limitatamente ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicato il *Capitale* assicurato ed è richiamata la relativa garanzia (INCENDIO E FURTO e/o KASKO), la *Società* indennizza i *Danni Materiali* e diretti subiti dal *Veicolo*, incluse le attrezzature inerenti l'uso cui il *Veicolo* è destinato, gli impianti, gli *Accessori di Serie*, gli *Accessori Fonoaudiovisivi*, gli *Accessori Aggiuntivi – Optionals*, per le seguenti fattispecie:

Le garanzie di cui al presente Articolo sono prestate per i *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicato il *Capitale* assicurato ed è richiamata la garanzia **INCENDIO E FURTO**.

Per tutte le garanzie di cui al presente Articolo, l'*Assicurazione* è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il *Veicolo* è destinato, purché su esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli impianti;
- agli *Accessori di Serie*, compresi gli *Accessori Fonoaudiovisivi*;
- agli *Accessori Aggiuntivi - Optionals*, nei limiti dei *Capitali* assicurati per singolo *Veicolo*.

44.1 INCENDIO:

La *Società* garantisce i *Danni Materiali* e diretti subiti dai *Veicoli*, a seguito di:

- *Incendio, Esplosione* del carburante destinato al funzionamento del motore, *Scoppio* del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- azione del fulmine.

Sono parificati ai danni da *Incendio*, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal *Contraente/Assicurato* e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

44.2 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE:

La *Società* risponde:

- della perdita del *Veicolo* o di sue parti in conseguenza di *Furto, Rapina* o estorsione;
- dei danni subiti dal *Veicolo* stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati;
- dei danni che il *Veicolo* dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento;

- dei danni da *Furto* e *Rapina* commessi in occasione di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo o comunque dolosi;
- dei *Danni Materiali* e diretti alle *Cose* assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del *Furto* o della *Rapina* consumati o tentati;
- dei danni da scasso subiti dal *Veicolo* assicurato per l'esecuzione o il tentativo di *Furto* o *Rapina* di oggetti ed *Accessori*, assicurati e non;
- dei danni alle parti interne del *Veicolo*.

44.3 EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI:

La *Società* risponde dei danni subiti dal *Veicolo*, o della perdita del *Veicolo* stesso, avvenuti in occasioni o in conseguenza di:

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere;
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiata, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio, caduta di pietre e caduta di alberi.

Le garanzie di cui al presente Articolo sono prestate per i *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicato il *Capitale* assicurato ed è richiamata la garanzia **KASKO**.

La *Società* risponde dei danni subiti dal *Veicolo*, o della perdita del *Veicolo* stesso, avvenuti in occasione di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. Inoltre copre i danni subiti dal *Veicolo* a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di *Sinistro* indennizzabile.

In occasione di ogni scadenza annuale della *Polizza* (escluso l'eventuale rateo iniziale) la *Società* adeguerà i *Capitali* assicurati relativi alle garanzie **ARD**.

Per i *Veicoli* si farà riferimento a quanto indicato da EUROTAX *giallo*, pubblicato nel mese corrispondente alla scadenza.

Qualora fosse impossibile adeguare il valore in base alle valutazioni di EUROTAX *giallo*, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali *Veicoli* e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Per gli eventuali *Accessori* (il cui valore è compreso nel *Capitale* assicurato per il *Veicolo*), si applicherà una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del *Veicolo*.

L'adeguamento sarà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento. Parimenti, ad ogni scadenza annuale della *Polizza*, la *Società* adeguerà il *Premio* ai nuovi *Capitali* assicurati.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale della *Polizza* riporterà i nuovi *Capitali* assicurati.

L'*Assicurazione*, se operanti le garanzie di cui all'**Art. 44 – “Garanzie Incendio e Furto”** e/o di cui all'**Art. 45 – “Garanzia Kasko”**, copre anche:

DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO:

La *Società* risponde dei danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di *Incendio* e dei danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

La garanzia è prestata con una *Franchigia* fissa di € **150,00** per *Sinistro* e con il limite di € **5.000,00** per *Sinistro*.

L'*Assicurazione* non comprende i danni **ARD**:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del *Proprietario*, del conducente o del *Contraente/Assicurato*;
- c) verificatesi durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Relativamente alle garanzie **ARD**, l'*Indennizzo* sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi per ogni *Sinistro*:

1	INCENDIO	<i>ART. 44.1</i>	nessuna franchigia
2	FURTO, RAPINA, ESTORSIONE	<i>ART. 44.2</i>	nessuna franchigia
3	EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI	<i>ART. 44.3</i>	scoperto 10% minimo € 150,00
4	KASKO	<i>ART. 45</i>	€ 250,00
5	DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO	<i>ART. 47</i>	€ 150,00

La *Società* rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente del *Veicolo*, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del *Contraente/Assicurato*.

La *Società* ha la facoltà di far eseguire a regola d'arte, in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del *Veicolo* danneggiato, oppure di sostituire il *Veicolo* danneggiato, o parte di esso, con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

La *Società* ha ovvero la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del *Veicolo* dopo il *Sinistro*, pagando a titolo di *Indennizzo* il *Valore Commerciale* dello stesso al momento del *Sinistro*.

Limitatamente alla garanzia *Furto*, il *Contraente/Assicurato* è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del *Veicolo* rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la *Società*.

Il valore del recuperato, realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'*Indennizzo* (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza), sarà computato in detrazione dell'*Indennizzo* stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della *Società*, che subentra nei diritti del *Contraente/Assicurato* fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'*Indennizzo* pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza al *Contraente/Assicurato*.

Il *Contraente/Assicurato*, qualora la *Società* eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del *Veicolo* dopo il *Sinistro* (giusto quanto pattuito al precedente **Art. 51 – “Riparazione - Sostituzione “in natura” delle Cose rubate o danneggiate”**), si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla *Società* l'*Indennizzo* ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul *Veicolo*.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO
Articolo 35.3	Danni da Inquinamento	na	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 35.4	Garanzia Bagagli	€ 150,00	€ 1.000,00 per sinistro € 3.000,00 per anno
Articolo 35.5	Imbrattamento della Tappezzeria	na	€ 2.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 35.6	Perdita delle Chiavi	na	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 35.7	Ricorso Terzi da Incendio	na	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Articolo 35.8	Ripristino Airbag	na	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 35.9	Rottura Cristalli	na	€ 2.000,00 per sinistro
Articolo 35.10	Spese di Immatricolazione	na	€ 1.000,00 per sinistro
Articolo 35.11	Traino – Recupero Veicolo	na	€ 5.000,00 per sinistro
Articolo 44.3	Eventi Socio-Politici ed Atmosferici	10% min. € 150,00	CAPITALE ASSICURATO per singolo veicolo
Articolo 45	Kasko	€ 250,00	CAPITALE ASSICURATO per singolo veicolo
Articolo 47	Danni da Bruciature e da Fenomeno Elettrico	€ 150,00	€ 5.000,00 per sinistro

Si precisa che:

- l'intero parco *Veicoli/Natanti* è descritto nell'**ALLEGATO LM**;
- relativamente alla **Sezione A - RC AUTO**, il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara, è calcolato sulla base della classe di merito CU riportata nell'**ALLEGATO LM** di cui sopra, con l'intesa che per l'attivazione della *Polizza*, verranno rese disponibili le rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio* e la *Società* si impegna ad applicare per ogni *Veicolo* il *Premio* corrispondente alla classe di merito CU risultante dalle *Attestazioni*;
- relativamente alla **Sezione B – ARD**, il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara, è calcolato sulla base dei *Capitali* assicurati riportati nell'**ALLEGATO LM** di cui sopra, con l'intesa che per l'attivazione della *Polizza* si dovrà poi fare riferimento al *Valore Commerciale* risultante da *EUROTAX giallo*, pubblicato nel mese di emissione del contratto;
- i *Veicoli/Natanti* sono individuati per categoria, marca, modello, targa o telaio, nonché per:
 - potenza fiscale (per autovetture, natanti e motori marini);
 - potenza effettiva (per natanti e motori marini);
 - posti a sedere (per autobus, scuolabus e minibus)
 - peso complessivo a pieno carico (per autocarri, veicoli speciali, macchine operatrici, macchine agricole, autocompattatori);
 - cilindrata (per motofurgoni, motocarri, motocicli, motocarrozzette e ciclomotori).

Il calcolo del *Premio* viene eseguito:

➤ **relativamente alla Sezione A – RC AUTO**

- applicando ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) il *Premio* espresso nella *Scheda di Offerta Economica* compilata in sede di gara ed adeguando i singoli *Premi* risultanti per ogni *Veicolo* alle effettive classi di merito CU risultanti dalle rispettive *Attestazioni dello Stato di Rischio* che verranno rese disponibili all'attivazione della *Polizza*, con riferimento alla tabella di merito di cui all'**Art. 37 – “Formule Tariffarie”**.

Ne consegue un *Premio* finito complessivo pari a € ,

➤ **relativamente alla Sezione B – ARD**

- applicando ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) per i quali è indicata la somma assicurata ed è richiamata la garanzia **INCENDIO E FURTO**, il seguente calcolo:

valore assicurato complessivo pari a € 0,00 x ‰ = € 0,00

- applicando ai *Veicoli* indicati nell'allegato elenco (**ALLEGATO LM**) per i quali è indicata la somma assicurata ed è richiamata la garanzia **KASKO**, il seguente calcolo:

valore assicurato complessivo pari a € 0,00 x ‰ = € 0,00

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE	
€ <u> </u>	

Premio lordo alla firma:

PERIODO		PREMIO LORDO TOTALE ALLA FIRMA
dal	31/12/2016	€ <u> </u>
al	30/06/2017	

Casale Monferrato, 31 Dicembre 2016.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER

Ai fini degli Artt. 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Contraente* e la *Società* dichiarano di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1	DEFINIZIONI
Articolo 4	ALTRE ASSICURAZIONI
Articolo 5	COASSICURAZIONE E DELEGA
Articolo 6	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 7	DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
Articolo 8	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE – BUONA FEDE
Articolo 9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Articolo 10	DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Articolo 11	ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE
Articolo 12	FORMA E VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Articolo 13	FORO COMPETENTE
Articolo 15	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Articolo 16	INTERMEDIAZIONE
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 19	NORMATIVA ANTIMAFIA
Articolo 21	REGOLAZIONE DEL PREMIO – POLIZZA LIBRO MATRICOLA
Articolo 22	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Articolo 23	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Articolo 24	GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI RC AUTO
Articolo 25	GESTIONE SINISTRI
Articolo 27	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI RC AUTO
Articolo 28	MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ARD
Articolo 29	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ARD (PER TUTTI I VEICOLI)
Articolo 30	NOMINA DI PERITI
Articolo 31	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ARD
Articolo 32	RECUPERO FRANCHIGIE
Articolo 35	CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
Articolo 36	ESCLUSIONI RC AUTO E RIVALSA
Articolo 40	RINUNCIA ALLA RIVALSA
Articolo 47	CONDIZIONI AGGIUNTIVE ARD
Articolo 48	ESCLUSIONI ARD
Articolo 49	FRANCHIGIE
Articolo 50	RINUNCIA LA DIRITTO DI SURROGA

Casale Monferrato, 31 Dicembre 2016.

CONTRAENTE

SOCIETÀ

BROKER



ALLEGATO LM
LOTTO UNICO – POLIZZA RC AUTO – ARD
COMUNE DI CASALE MONFERRATO

N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO
1	AUTOCARRO	FIAT FIORINO 1.4 SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	B	1.372	15	49	16,60	11 q.li	AD777LR	mag-95	PEJUS 0% CU01	€ 0,00
2	AUTOCARRO	IVECO 65 12 H SGOMBRANEVE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	3.908	31	85	67	NO	AL654265	mar-90	PEJUS 0% CU06	€ 0,00
3	AUTOCARRO	IVECO 145 17R SGOMBRANEVE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	5.861	41	130	145	75 q.li	AL654266	mar-90	PEJUS 0% CU03	€ 0,00
4	AUTOCARRO	FIAT DUCATO 280NA7 MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	D	2.499	23	55	30,20	15 q.li	AL668963	set-90	PEJUS 0% CU04	€ 0,00
5	AUTOCARRO	IVECO DAILY 30E8 35° GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	2.500	23	60	35	20 q.li	AP503FV	lug-98	PEJUS 0% CU03	€ 0,00
6	AUTOCARRO	IVECO 100 E18 STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	5.861	41	130	100	80 q.li	AP830FN	feb-98	PEJUS 0% CU06	€ 0,00
7	AUTOCARRO	FIAT DUCATO STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	2.800	25	64	35	20 q.li	BA279DA	lug-98	PEJUS 0% CU01	€ 0,00
8	AUTOCARRO	NISSAN CGUD22/1 (DOUBLE CAB) STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	2.494	23	76	49,40	NO	BN490LH	nov-00	PEJUS 0% CU06	€ 0,00
9	AUTOCARRO	NISSAN CGUD22/1 (DOUBLE CAB) GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	2.494	23	76	49,40	NO	BN997LG	nov-00	PEJUS 0% CU01	€ 0,00
10	AUTOCARRO	IVECO DAILY 35C11A DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	2.800	25	78	35	NO	BP701SS	apr-01	PEJUS 0% CU01	€ 0,00



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO
11	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' 1.2 MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	47,50	29,35	NO	BW017YE	ott-01	PEJUS 0% CU01	€ 0,00
12	AUTOCARRO	IVECO 150E18N CON GRU RETRO CABINA GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	5.880	41	134	150	NO	BY577AV	feb-02	PEJUS 0% CU01	€ 0,00
13	AUTOCARRO	NISSAN CABSTAR TL 35DC PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	D	2.953	26	88	55	30 q.li	CC373TH	ott-02	PEJUS 0% CU01	€ 0,00
14	AUTOCARRO	IVECO 35CNG GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	M	2.800	25	78	35	NO	CS343RN	dic-04	PEJUS 0% CU05	€ 0,00
15	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' 1.6 GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	B/M	1.596	17	76	30,70	NO	CS890RF	nov-04	PEJUS 0% CU03	€ 0,00
16	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' 1.6 MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	B/M	1.596	17	76	30,70	NO	CS891RF	nov-04	PEJUS 0% CU01	€ 0,00
17	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' 1.6 MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	B/M	1.596	17	76	30,70	NO	DG531TV	apr-07	PEJUS 0% CU05	€ 0,00
18	AUTOCARRO	IVECO 180/E4 DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	5.880	41	205	180	NO	DM247TV	feb-08	PEJUS 0% CU06	€ 0,00
19	AUTOCARRO	FIAT SCUDDO 1.5 SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	D	1.560	17	66,2	43,33	NO	EJ725TC	lug-11	PEJUS 0% CU09	€ 0,00
20	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	FIAT SCUDDO POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	D	1.868	19	51	33,05	NO	BL912YL	set-00	B/M CU01	€ 0,00
21	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	FIAT GRANDE PUNTO 1.2 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	48	24,90	NO	DJ343FK	lug-07	B/M CU05	€ 0,00
22	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	FIAT PANDA 4X4 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	44	22,25	NO	DJ421FL	ago-07	B/M CU08	€ 0,00



23	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	FIAT PUNTO 1.2 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	51	24,90	NO	YA101AM	nov-11	B/M CU09	€ 0,00
----	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	-------	----	----	-------	----	---------	--------	-------------	--------



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO
24	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	FIAT PUNTO 1.2 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	51	24,90	NO	YA102AM	nov-11	B/M CU09	€ 0,00
25	AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE	RENAULT TRAFIC POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	D	2.464	23	107	48,05	19,2 q.li	YA154AD	set-10	B/M CU08	€ 0,00
26	AUTOVEICOLO PROMISCUO	FIAT DUCATO PULMINO 9 POSTI STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	2.800	25	64	32,50	20 q.li	BA280DA	lug-98	B/M CU01	€ 0,00
27	AUTOVEICOLO PROMISCUO	FIAT PANDA 1.1 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.108	13	40	12,20	9 q.li	BB413NF	feb-99	B/M CU01	€ 0,00
28	AUTOVEICOLO PROMISCUO	FIAT PUNTO SOLE 60 SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	44	13,40	9 q.li	BC075YE	apr-99	B/M CU01	€ 0,00
29	AUTOVEICOLO PROMISCUO	FIAT PANDA 1.1 GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	B	1.108	13	40	21,20	NO	BF120MV	set-99	B/M CU01	€ 0,00
30	AUTOVEICOLO PROMISCUO	FORD TRANSIT 100 9 POSTI PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	D	2.496	23	51	26	12 q.li	VC540971	gen-99	B/M CU01	€ 0,00
31	AUTOVEICOLO SPECIALE	IVECO 95 14 AUTOSCALA CON CESTELLO AEREO GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	5.861	41	102	94	NO	AL573435	mag-87	FISSA CU01	€ 0,00
32	AUTOVEICOLO SPECIALE	MAGIRUS-DEUTZ FM 170 D 11 FA CON VERRICELLO ANTERIORE E POSTERIORE PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	D	8.424	50	129	220	NO	EA063SG	dic-84	FISSA CU08	€ 0,00
33	AUTOVETTURA	SUZUKI VITARA PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	B	1.590	17	55	14,50	11 q.li	AD755LR	mag-95	B/M CU04	€ 0,00
34	AUTOVETTURA	NISSAN TERRANO II SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	D	2.664	24	92	53,10	NO	BN491LH	nov-00	B/M CU01	€ 0,00



35	AUTOVETTURA	FIAT BRAVA 1.6 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.596	17	76	27,30	NO	BP114SW	feb-01	B/M CU01	€ 0,00
----	-------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	-------	----	----	-------	----	---------	--------	-------------	--------



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUAL E	VALORE INCENDIO FURTO
36	AUTOVETTURA	NISSAN TERRANO PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	D	2.953	26	113	55,10	30 q.li	CC374TH	ott-02	B/M CU06	€ 0,00
37	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.1 YOUNG MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	B	1.108	13	40	19,50	NO	CF474RA	giu-03	B/M CU01	€ 0,00
38	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 FEEL SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	44	23,85	NO	CF892RE	giu-03	B/M CU01	€ 0,00
39	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 ACTIVE POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	44	23,85	NO	CH425PV	set-03	B/M CU01	€ 0,00
40	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 ACTUAL SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	B	1.242	14	44	23,85	NO	CK840KM	gen-04	B/M CU01	€ 0,00
41	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.1 SERVIZI	Comune di Casale Monferrato	B	1.108	13	40	20,55	NO	CK855KM	gen-04	B/M CU01	€ 0,00
42	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 NATURAL POWER STRADE	Comune di Casale Monferrato	B/M	1.242	14	44	14,70	NO	CR558AY	set-04	B/M CU02	€ 0,00
43	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.2 NATURAL POWER POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B/M	1.242	14	44	14,70	NO	CR560AY	set-04	B/M CU08	€ 0,00
44	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.1 ACTIVE MANUTENZIONE	Comune di Casale Monferrato	B	1.108	13	40	20,55	NO	DJ736DC	mag-07	B/M CU05	€ 0,00
45	AUTOVETTURA	LADA NIVA 4X4 PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	B	1.690	18	61	31	NO	EN428ZK	ott-12	B/M CU10	€ 0,00
46	AUTOVETTURA	RENAULT CLIO POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.149	14	54	24,66	9 q.li	FD189MP	apr-16	B/M CU14	€ 0,00
47	AUTOVETTURA	RENAULT CLIO POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.149	14	54	24,66	9 q.li	FD190MP	apr-16	B/M CU14	€ 0,00



48	AUTOVETTURA	RENAULT CLIO POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	1.149	14	54	24,66	9 q.li	FD191MP	apr-16	B/M CU14	€ 0,00
----	-------------	------------------------------------	-----------------------------------	---	-------	----	----	-------	--------	---------	--------	-------------	--------



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO
49	AUTOVETTURA	DAIHATSU ROCKY F80 PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	B	1.998	20	65	17,80	13 q.li	VC538667	mag-89	B/M CU01	€ 0,00
50	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.2 POLIZIA MUNICIPALE	Unione dei Comuni tra Sture e Po	B/M	1.242	14	44	14,40	NO	DR592ZC	nov-08	B/M CU13	€ 0,00
51	CICLOMOTORE	MALAGUTI CIAK 52 K2 POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	MIS	49	1	2,70	1,67	NO	X5BBJ7	mar-12	B/M CU01	€ 0,00
52	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	JCB 4CX TERNA STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	3.990	32	68	91	58,5 q.li	AAN073	giu-98	FISSA CU04	€ 0,00
53	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	GIANNI FERRARI TURBO 4 TOSAERBA GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	1.336	15	22,10	12,70	9,5 q.li	ACA426	lug-99	FISSA CU04	€ 0,00
54	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	CASE 590 SLE TERNA DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	3.922	31	74	85,20	60 q.li	ACA440	ago-99	FISSA CU07	€ 0,00
55	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	GIANNI FERRARI TURBO 4 TOSAERBA DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	1.498	16	25	13	10 q.li	ACJ640	mag-01	FISSA CU04	€ 0,00
56	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	SAME S31S156WVT TRATTORE CON DECESPUGLIATORE DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	6.000	41	84,50	74,50	47 q.li	AFL330	ott-05	FISSA CU04	€ 0,00
57	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	SAME SILVER 130 DT TRATTORE CON SGOMBRANEVE-DECESPUGLIATORE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	6.000	41	94	66,70	NO	AFZ708	ago-06	FISSA CU05	€ 0,00
58	MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	LANDINI TL29DT TRATTORE CON SGOMBRANEVE-DECESPUGLIATORE-PALA STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	5.800	41	77	68,50	58,7 q.li	ALAA527	lug-90	FISSA CU04	€ 0,00
59	MACCHINA OPERATRICE TRAINATA	MOLINARI SR1200 SPARGISALE / SPARGISABBIA STRADE	Comune di Casale Monferrato	-	-	-	-	23	NO	ALN0009	dic-97	FISSA CU04	€ 0,00



60	MACCHINA OPERATRICE TRAINATA	MOLINARI SR1200 SPARGISALE / SPARGISABBIA STRADE	Comune di Casale Monferrato	-	-	-	-	23	NO	ALN0010	dic-97	FISSA CU04	€ 0,00
----	------------------------------------	--	-----------------------------------	---	---	---	---	----	----	---------	--------	---------------	--------



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUALE	VALORE INCENDIO FURTO
61	MACCHINA OPERATRICE TRAINATA	MOLINARI SR1200 SPARGISALE / SPARGISABBIA STRADE	Comune di Casale Monferrato	-	-	-	-	23	NO	ALN0011	dic-97	FISSA CU04	€ 0,00
62	CARRELLO SEMOVENTE	CATERPILLAR TH63 SOLLEVATORE TELESCOPICO DISCARICA	Comune di Casale Monferrato	D	3.990	32	73,4	99	53 q.li	ACA462	ott-99	FISSA CU04	€ 0,00
63	MOTOCICLO	HONDA NX125 TRANSCITY JD12 PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	B	124	3	10	2,70	NO	AB55277	apr-97	B/M CU04	€ 0,00
64	MOTOCICLO	HONDA NX125 TRANSCITY JD12 PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	B	124	3	9,60	2,70	NO	AF38351	apr-99	B/M CU04	€ 0,00
65	MOTOCICLO	BMW F650 GS POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	652	9	37	3,80	NO	BF26448	mag-01	B/M CU01	€ 0,00
66	MOTOCICLO	BMW F650 GS POLIZIA MUNICIPALE	Comune di Casale Monferrato	B	652	9	37	3,80	NO	BF26449	mag-01	B/M CU01	€ 0,00
67	QUADRICICLO MOTOCARRO	PIAGGIO QUARGO CASSONE RIBALTABILE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	686	10	13	15	NO	DH09405	mag-08	PEJUS 0% CU06	€ 0,00
68	QUADRICICLO MOTOCARRO	PIAGGIO QUARGO CASSONE RIBALTABILE GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	686	10	13	15	NO	DH09825	mag-08	PEJUS 0% CU09	€ 0,00
69	QUADRICICLO MOTOCARRO	PIAGGIO QUARGO CASSONE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	686	10	13	15	NO	DH76944	giu-08	PEJUS 0% CU12	€ 0,00
70	RIMORCHIO	UMBRA RIMORCHI UR P16 PROTEZIONE CIVILE	Comune di Casale Monferrato	-	-	-	-	14	NO	AC75162	apr-04	FISSA	€ 0,00
71	RIMORCHIO	PIANALE AGRICOLO TF TF50 MR/1 GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	-	-	-	-	50	NO	AL013662	giu-93	FISSA	€ 0,00
72	TRATTRICE AGRICOLA	LANDINI TL45DT TRATTORE STRADE	Comune di Casale Monferrato	D	3.871	31	69,20	47	60 q.li	AG643D	nov-97	FISSA CU07	€ 0,00



73	TRATTRICE AGRICOLA	LANDINI DBKL TRATTORE CON SGOMBRANEVE GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	2.955	26	48,50	30	60 q.li	AK929M	feb-00	FISSA CU04	€ 0,00
----	-----------------------	--	-----------------------------------	---	-------	----	-------	----	---------	--------	--------	---------------	--------



N°	TIPO VEICOLO	MARCA E MODELLO	INTESTATARIO PRA	ALIM.	CVf	CM³	KW	Q.LI	TRAINO	TARGA	DATA IMM.NE	TARIFFA ATTUAL E	VALORE INCENDIO FURTO
74	TRATTRICE AGRICOLA	GOLDONI TE 2/A TRATTORE GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	2.780	25	44	18,30	54,9 q.li	AL051150	nov-90	FISSA CU04	€ 0,00
75	TRATTRICE AGRICOLA	LANDINI TL22N TRATTORE GIARDINI	Comune di Casale Monferrato	D	2.505	23	39,00	27,50	60 q.li	AL051151	apr-90	FISSA CU04	€ 0,00
75	TOTALE										€ 0,00	€ 0,00	€ _____, __